

Dott. Giordano Cevolani

Al Dott. A. PRETI
DIRETTORE GESTIONE RISORSE UMANE
CNR-ROMA

e p.c. Al Dott. M. DI GIULIO
UFFICIO CONCORSI
CNR-ROMA

Bologna 12/05/2015

OGGETTO: *rispetto sentenza del giudice di prime cure del 20/10/2014*, concorso n.364.7,
Dirigente di ricerca, Area Scienze della Terra

Egregio Dottore,

è ben noto al vostro Ufficio che lo scrivente, dopo essere stato relegato nel I concorso al 24° posto da una commissione il cui operato è stato severamente stigmatizzato in ben due gradi di giudizio, ora, dopo essersi classificato addirittura al 3° posto nella nuova graduatoria del 25 luglio 2013 sia stato di fatto espunto dalla medesima, perché collocato *medio tempore* in quiescenza e si trovi ora paradossalmente dopo aver avuto una sentenza favorevole in I grado che solo in parte gli rende giustizia, a doversi difendere da quanto ottenuto come parziale risarcimento a seguito dell'appello presentato con istanza di sospensione il 15/4 c.a. dall'Avvocatura di Stato.

Non v'è alcun dubbio infatti che si tratta solo di un parziale risarcimento monetario dopo 13 anni di attesa dalla decorrenza conseguente ad una serie di errori dell'Amministrazione-
'condotta illecita, integrata illegittimità degli atti, danno prodotto derivante dalla mancata promozione del ricorrente, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio, perché, se l'Amministrazione avesse in origine proceduto correttamente, avrebbe concluso il procedimento in epoca (22 giugno 2006) in cui l'interessato era ancora in servizio, la colpa infine del Soggetto pubblico, che definiva la procedura senza dar conto delle ragioni di attribuzione dei punteggi, in spregio dei più elementari principi che presiedono lo svolgimento di tutti i procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli concorsuali '
(Sentenza Tar del Lazio n.10542 del 20/10/2014).

Una riflessione sopra tutte da premettere ad ogni considerazione è che, come vi è ben noto, il Consiglio di Stato con sentenza n.232/2012 ha disposto *la rinnovazione della procedura concorsuale "ora per allora"*. Per quel che attiene il concorso di riferimento, lo scrivente non va quindi considerato un ricercatore in quiescenza in quanto una corretta Amministrazione avrebbe concluso il procedimento quando l'interessato era ancora in servizio.

Viene da sé, che anche se l'Avvocatura di Stato ha presentato appello con istanza di sospensione al Consiglio di Stato proprio allo scadere del limite temporale consentito per legge, nel caso specifico trascorsi i 180 giorni dalla sentenza del giudice *di prime cure*, l'Amministrazione è tenuta a provvedere, sempre per legge, al pagamento di quanto liquidato dal giudice, anche nell'ipotesi di esito vittorioso del giudizio di II grado. Nelle more di una finestra temporale di 6 mesi, l'Amministrazione avrebbe avuto tutto il tempo per appellarsi e ottenere la sospensiva al fine di bloccare ogni forma di pagamento nell'udienza preliminare al Consiglio di Stato, che così celermente ha depositato a fine aprile c.a. Se non l'ha fatto, questo non deve ritorcersi al solito sul ricorrente che **ritiene a ragione di essere il più danneggiato in quanto i primi due della graduatoria sono stati**

inquadri *medio tempore* nel ruolo di dirigenti e tutti gli altri ricorrenti coinvolti in questa odissea concorsuale (ad eccezione della defunta F. Melone), hanno già ottenuto un risarcimento. Né l'Amministrazione, in un'equilibrata valutazione di tutta la vicenda concorsuale deve passare sotto silenzio il fatto che gli espunti dalla graduatoria finale del 25 luglio 2013, qualora già in pensione, hanno quasi tutti (5 su 6) conservato in pieno il trattamento da dirigenti di ricerca in quanto, fino al pensionamento, hanno svolto tali mansioni loro affidate dall'Ente. E' il caso di rimarcare che per alcuni concorrenti la pensione è stata una sciagura, per altri una vera e propria 'donazione' essendo stati collocati a riposo prima della ratifica della graduatoria definitiva dei vincitori.

Quanto all'istanza di sospensione dell'Avvocatura di Stato richiesta nei confronti dello scrivente, si rileva del tutto gratuita l'allusione sul '*periculum qualora l'Amministrazione dovesse provvedere al pagamento di quanto stabilito dal giudice di prime cure, in caso di esito vittorioso, veder compromessa la restituzione del versato o di esperire con successo l'azione diretta sul suo recupero*'. A ben guardar si tratta di illazioni sgradevoli che non fanno onore a chi le sostiene con tanta convinzione e che gettano discredito sullo scrivente che con la sua lunga e dignitosa attività di ricercatore e amministratore (per più di 6 anni dal 2002 al 2008 è stato responsabile dell'AdR di Bologna) ha cooperato a procacciare credito all'immagine di un'Amministrazione che invece ha offerto il peggio di se stessa in questa vergognosa odissea concorsuale, mostrandosi impermeabile ad un qualsiasi ravvedimento e ad una presa di coscienza degli ingenti danni - non solo economici - arrecati ad alcuni suoi ex-dipendenti.

Il termine per appellarsi da parte dell'Amministrazione è scaduto il 19/4 e non si palesa quindi alcuna giustificazione ad una qualsiasi vostra remora nel liquidare il dovuto per legge, che ovviamente - si rassicura - l'Amministrazione recupererà in caso di esito vittorioso dell'appello al CS, *senza veder compromessa la restituzione del versato*.

Distinti saluti



Dott. Giordano Cevolani

Tel. 3287971278